



TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI SCIACCA

Via Quasimodo n.1 – 92019 Sciacca
Tel.Segr. 0925/964253- 0925/964255 – fax 0925/964252
PEO: tribunale.sciacca@giustizia.it
PEC: prot.tribunale.sciacca@giustiziacert.it

N. 2319 di Prot.

Sciacca, li 28.3.2019

All'Ufficio del Giudice di Pace di Sciacca

All'Ufficio del Giudice di Pace di Menfi

Al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati SEDE

Al Sig. Nuccio Zarzana - Amministratore di Sistema – SEDE

p.c. Alla Corte di Appello di Palermo

Oggetto: Decreto Ministeriale 18 luglio 2019 concernente “Esclusione dell’Ufficio del giudice di pace di **MENFI** (circondario di Sciacca) dall’elenco delle sedi mantenute. Modifiche al decreto ministeriale 10 novembre 2014, relativo all’individuazione delle sedi degli Uffici del giudice di pace mantenuti ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156”.

Con riferimento all’oggetto si comunica alle SS.LL. che con D.M. del 18/7/2019 è stata disposta l’esclusione dell’Ufficio del giudice di pace di Menfi dall’elenco delle sedi mantenute e l’attribuzione delle relative competenze all’Ufficio del giudice di pace di Sciacca.

Si precisa che sarà assicurata la continuità di tutte le attività presso la nuova sede a decorrere dal 15° giorno successivo all’entrata in vigore del suindicato decreto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21.8.2019 n. 195, e che le udienze già calendate saranno tenute presso la Sede di Sciacca, nelle stesse date dal Giudice di Pace già assegnatario.

Si allega copia della nota del Ministero del 12/8/2019 e estratto della G.U. n.195 del 21/8/2019

Distinti saluti

D’Ordine del Presidente
Il Dirigente Amministrativo
Dr.ssa Rosanna Grisafi





Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi
Il Capo del Dipartimento

Al Signor Presidente della Corte d'Appello

Al Signor Procuratore Generale presso la Corte d'Appello

Palermo



M_DG.DG.08/08/2019.0150331.U

Al Signor Presidente del Tribunale

Al Signor Procuratore della Repubblica presso il Tribunale

Sciacca

Al Signor Sindaco del Comune

Menfi

Oggetto: Decreto Ministeriale 18 luglio 2019 concernente "Esclusione dell'Ufficio del giudice di pace di MENFI (circondario di Sciacca) dall'elenco delle sedi mantenute. Modifiche al decreto ministeriale 10 novembre 2014, relativo all'individuazione delle sedi degli Uffici del giudice di pace mantenuti ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156".

Si comunica, per opportuna conoscenza, che il decreto ministeriale indicato in oggetto, registrato alla Corte dei conti il 1° agosto 2019, verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 agosto 2019.

Cordiali saluti.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

Barbara Fabbrini

Visto: si protesta alla fase esecutiva, presso l'atto
della pubblicazione del Decreto Ministeriale del 18.7.19
sul G.U. n. 195/19 del 21.8.19. Sciacca 22.8.19.

Il Presidente del Tribunale
Dr. Antonio TRICOLI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 18 luglio 2019

Esclusione dell'Ufficio del giudice di pace di Menfi (circondario di Sciacca) dall'elenco delle sedi mantenute. (19A05288)

(GU n.195 del 21-8-2019)

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Vista la legge 14 settembre 2011, n. 148, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 16 settembre 2011, n. 216, relativa a «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari»;

Visto l'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 settembre 2012, n. 213, concernente «Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148», con cui sono stati soppressi i tribunali ordinari, le sezioni distaccate e le procure della Repubblica specificamente individuati dalla tabella A ad esso allegata;

Visto l'art. 2 del medesimo provvedimento con cui, in conformita' delle previsioni dell'art. 1, sono state apportate le consequenziali variazioni al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, prevedendo, tra l'altro, la sostituzione della tabella A ad esso allegata con la tabella di cui all'allegato 1 del medesimo provvedimento;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 settembre 2012, n. 213, concernente «Revisione delle circoscrizioni giudiziarie - Uffici dei giudici di pace, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148», con cui sono stati soppressi gli uffici del giudice di pace individuati dalla tabella A allegata allo stesso provvedimento, ripartendo le relative competenze territoriali come specificato nella successiva tabella B;

Visto l'art. 2 del medesimo decreto legislativo, con cui e' stato sostituito l'art. 2 della legge 21 novembre 1991, n. 374, individuando nella tabella A di cui all'allegato 1, in coerenza con l'assetto territoriale fissato per i tribunali ordinari, la circoscrizione giudiziaria degli uffici del giudice di pace;

Visto l'art. 3, comma 2, dello stesso decreto legislativo, con cui viene stabilito che «entro sessanta giorni dalla pubblicazione di cui al comma 1 gli enti locali interessati, anche consorziati tra loro, possono richiedere il mantenimento degli Uffici del giudice di pace, con competenza sui rispettivi territori, di cui e' proposta la soppressione, anche tramite eventuale accorpamento, facendosi integralmente carico delle spese di funzionamento e di erogazione del servizio giustizia nelle relative sedi, ivi incluso il fabbisogno di personale amministrativo che sara' messo a disposizione dagli enti medesimi»;

Visto il decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 14, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 febbraio 2014, n. 48, concernente «Disposizioni integrative, correttive e di coordinamento delle disposizioni di cui ai decreti legislativi 7 settembre 2012, n. 155 e

7 settembre 2012, n. 156, tese ad assicurare la funzionalità degli uffici giudiziari»;

Visto l'art. 1, con cui la tabella A allegata al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155 e la tabella A allegata al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono state sostituite dalle tabelle di cui agli allegati I e II del medesimo provvedimento;

Visti gli articoli 11 e 12, con cui le tabelle A e B allegate al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156 e la tabella A allegata alla legge 21 novembre 1991, n. 374, sono state sostituite dalle tabelle di cui agli allegati V, VI e VII dello stesso decreto legislativo;

Visto il decreto ministeriale 7 marzo 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 aprile 2014, n. 87, concernente «Individuazione delle sedi degli Uffici del giudice di pace ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156»;

Visto il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, recante «Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 settembre 2014, n. 212, convertito, con modificazioni, con legge 10 novembre 2014, n. 162, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 10 novembre 2014, n. 261;

Visto, in particolare, l'art. 21-bis con cui, in conformità dell'impianto normativo e dell'assetto territoriale delineati dal decreto ministeriale 7 marzo 2014, sono stati istituiti gli uffici del giudice di pace di Barra e Ostia, rinviando a specifico decreto ministeriale la fissazione della data di inizio del relativo funzionamento;

Visto il decreto ministeriale 10 novembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 1° dicembre 2014, n. 279, e successive variazioni, con cui, all'esito della decorrenza dei termini perentori fissati dal citato decreto ministeriale 7 marzo 2014 e in attuazione dell'art. 3 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, sono state determinate le sedi degli Uffici del giudice di pace mantenute con oneri a carico degli enti locali, procedendo alla puntuale ricognizione dell'assetto territoriale fissato per la giustizia di prossimità»;

Visto il decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, con legge 27 febbraio 2015, n. 11;

Visto, in particolare, l'art. 2, comma 1-bis, con cui il termine di cui all'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, innanzi citato, è stato differito al 30 luglio 2015, prevedendo la possibilità per gli enti locali interessati, anche consorziati tra loro, per le unioni di comuni nonché per le comunità montane, di chiedere il ripristino degli uffici del giudice di pace soppressi, indicati nella vigente tabella A allegata al medesimo provvedimento con competenza sui rispettivi territori;

Visto il decreto ministeriale 27 maggio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 agosto 2016, n. 179, e successive modificazioni, con cui sono stati ripristinati gli uffici del giudice di pace specificamente indicati nell'allegato 1 al medesimo provvedimento, apportando le necessarie variazioni agli allegati al citato decreto ministeriale del 10 novembre 2014;

Vista la nota del 30 gennaio 2019 con cui il sindaco di Menfi ha rappresentato che il comune non è nelle condizioni di poter garantire una efficiente ed efficace funzionalità dell'ufficio del giudice di pace per carenza di risorse umane, considerato che non è pervenuta disponibilità da parte dei Comuni di Santa Margherita Belice, Montevago e Sambuca di Sicilia, di trasferimento di unità di personale;

Vista la nota del 13 febbraio 2019 con cui il Presidente del Tribunale di Sciacca ha emesso parere favorevole alla chiusura dell'ufficio del giudice di pace di Menfi in considerazione delle numerose criticità riscontrate nella gestione dell'ufficio, in particolare a causa dell'inadeguatezza del personale amministrativo assegnato per numero e competenze;

Vista la nota del 15 febbraio 2019 con cui il Presidente della Corte di appello di Palermo, condividendo il parere espresso dal Presidente del Tribunale di Sciacca, richiede di avviare la procedura di chiusura dell'ufficio del giudice di pace di Menfi;

. Vista la nota del 1° luglio 2019, acquisita al prot. m_dgDOG 0124070 del 4 luglio 2019, con cui il Presidente del Tribunale di Sciacca ha trasmesso la delibera n. 20 del 4 giugno 2019 del Consiglio comunale di Menfi di richiesta di chiusura dell'ufficio del giudice di pace di Menfi;

Considerato che spetta all'ente che ha richiesto il mantenimento dell'Ufficio del giudice di pace l'obbligo di garantire la funzionalità ed operatività dell'ufficio stesso, con riferimento ad ogni attività inerente all'erogazione del servizio giustizia;

Ritenuto, pertanto, di escludere l'Ufficio del giudice di pace di Menfi dall'elenco delle sedi mantenute con oneri a carico degli enti locali, specificatamente individuate dal decreto ministeriale 10 novembre 2014 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1

1. L'Ufficio del giudice di pace di Menfi cessa di funzionare alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Alla medesima data le relative competenze sono attribuite all'Ufficio del giudice di pace di Sciacca.

Art. 2

1. Gli allegati al decreto ministeriale 10 novembre 2014, registrato alla Corte dei conti il 25 novembre 2014 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 1° dicembre 2014, n. 279, quali risultanti dalle successive variazioni, nonché la tabella A vigente, allegata alla legge 21 novembre 1991, n. 374, sono modificati nel senso e nei limiti di quanto previsto dall'art. 1 che precede.

Art. 3

1. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 18 luglio 2019

Il Ministro: Bonafede

Registrato alla Corte dei conti il 1° agosto 2019
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg.ne succ. n. 1618